

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-ter**
N. **3-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **CIRUZZI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE

il 22 giugno 1994

Presentata alla Presidenza il 29 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con ordinanza del 24 maggio 1994, pronunciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha inviato alla Camera gli atti di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale, perché il 20 novembre 1993 in Firenze nel corso di una conferenza offendeva l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica, dichiarando pubblicamente a proposito dell'impiego asseritamente distorto della custodia cautelare che: « *l'Italia ha un Presidente della Repubblica senza palle* ».

Esaminando la questione nella seduta della Giunta per le autorizzazioni a procedere del 13 luglio 1994, il relatore, dopo aver illustrato i fatti all'origine della vicenda, concludeva proponendo di riferire all'Assemblea nel senso che il fatto per cui è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Nella medesima seduta la Giunta ha proceduto anche all'audizione del deputato Sgarbi che, fornendo le spiegazioni del caso, precisava, peraltro, di avere pronunciato l'espressione di cui è imputato avendo l'intenzione, non di offendere il Presidente della Repubblica, ma di stigmatizzarne la scarsa fermezza.

Ritiene il relatore — e tale opinione è stata largamente condivisa da tutta la Giunta — che sia di tutta evidenza che quanto dichiarato dal deputato Sgarbi ricade pienamente in una interpretazione estensiva del principio della insindacabilità dei membri del Parlamento contenuto nell'articolo 68, primo comma, della Costi-

tuzione, da lungo tempo adottata dalle Camere. In base a tale principio, sono da considerarsi insindacabili tutte quelle attività che della funzione parlamentare sono antecedente, momento formativo ed esecuzione (cfr. Senato IX legislatura doc. IV n. 55-A, nonché la relativa discussione in Assemblea nella seduta del 5 marzo 1986).

Sono pertanto da ricomprendere in tale nozione anche le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere, purché riconducibili all'attività parlamentare (si pensi, ad esempio, ad un comizio, a dichiarazioni alla stampa, eccetera) (cosiddetta insindacabilità esterna).

Risultano in tal senso, tra gli altri, i precedenti di entrambi i rami del Parlamento riguardanti i casi dei deputati Fini (doc. IV, n. 170-A, XI leg.), Calini (doc. IV, n. 171-A, XI leg.), Bossi (doc. IV, n. 187-A, XI leg.), nonché dei senatori Ricci (doc. XVI, n. 10, IX leg.), Imposimato (doc. IV, n. 72-A, X leg.), Gualtieri (doc. XVI, n. 14, XI leg.), Meduri (doc. IV, *ter*, n. 1-A, XI leg.), Boso (doc. IV *ter*, n. 2, XI leg.), Meduri (doc. IV, n. 60-A, XI leg.).

Tale interpretazione è stata ulteriormente confermata in occasione della discussione sulla prima richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che si è tenuta in Giunta nell'ambito della medesima seduta, e di cui è dato ampio resoconto nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 13 luglio 1994.

Va infine aggiunto che per quanto le opinioni espresse dal membro del Parlamento possano essere oggettivamente « pesanti » e risultare fortemente sgradite al destinatario — com'è probabilmente nel caso di specie — appare certo tuttavia che la previsione costituzionale dell'insindaca-

bilità si riferisce anche ad opinioni che, in ogni altra ipotesi, potrebbero costituire ragione e materia di illecito (cfr. Senato, IX legislatura, doc. IV n. 7-A).

In base a tali premesse, pertanto, la Giunta ha approvato, a larga maggioranza, la proposta del relatore, deliberando di

riferire all'Assemblea nel senso che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo CIRUZZI, *Relatore.*

